

Informativa n. 36/2017

6 settembre 2017

BUONI PASTO NUOVE REGOLE DAL 9 SETTEMBRE

Decreto MISE n. 122 del 7/06/2017 su GU n. 186 del 10/08/2017

Dal 9 settembre 2017 entrano in vigore le nuove regole gestionali dei buoni pasto. Così ha disposto il Decreto ministeriale delle infrastrutture e dello sviluppo economico n. 122/2017.

La disposizione ministeriale prevede:

- a) la limitazione di utilizzo in unica soluzione dei buoni pasto: dal 9 settembre non sarà più possibile spendere più di 8 buoni al giorno;
- b) la definizione degli utilizzatori dei buoni: dipendenti full-time, dipendenti part-time anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, collaboratori.

Precedentemente era dubbia la legittimità di erogazione dei buoni pasto a favore di lavoratori con orario di lavoro parziale non comprendente la pausa pranzo. In questi casi era prudentiale istituire un regolamento aziendale che prevedesse questa casistica e rendesse quindi legittima l'erogazione.

E' affermato con forza che i buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l'intero valore facciale, che non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro.

Ogni buono in forma cartacea e/o elettronico dovrà contenere:

- ☐ il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- ☐ la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- ☐ il valore facciale espresso in valuta corrente;
- ☐ il termine temporale di utilizzo;
- ☐ uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- ☐ la dicitura *"Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare"*.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.